

Avv. GIUSEPPE BUONANNO
Patrocinante davanti alle Giurisdizioni Superiori
Via Fabio Massimo n. 88 – 00192 – Roma
Tel./Fax 0689135135 – Mobile 3470934313
Peo: buonannostudiolegale@gmail.com
Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org

*** ** *

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO**

- SEDE DI ROMA –

RICORSO

CON ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

EX. ARTT. 55 C.P.A.

Nell'interesse di **CIRO DE SIMONE**, C.F. DSMCRI86S28A773U, nato a Belvedere Marittimo (CS) il 28.11.1986, residente in Mottafollone (CS), Piazza Arianta n. 1, rappresentato e difeso dall'**Avv. GIUSEPPE BUONANNO** (C.F. BNNGPP78M05E716U) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Fabio Massimo n. 88, come da procura in calce, il quale difensore dichiara di voler ricevere ogni comunicazione e/o notificazione al numero di FAX: **0689135135** e/o all'indirizzo PEC: **giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org**

CONTRO

- **MINISTERO dell'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*
- **MINISTERO dell'ISTRUZIONE - Ufficio Scolastico Regionale per il VENETO - Ambito Territoriale di PADOVA**, in persona del Dirigente *pro tempore*
rappresentato e difeso *ex lege* dall'**Avvocatura Generale dello Stato** e domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

E NEI CONFRONTI DI

- **GIUSEPPE SELLARO**

NONCHE' DEGLI

- eventuali operatori ATA che saranno inseriti nelle Graduatorie d'Istituto di III Fascia del personale ATA della Provincia e per i profili professionali d'interesse del ricorrente ad esito del nuovo aggiornamento per il triennio 2021/2023.

Per l'annullamento, previa sospensione ed accoglimento della *richiesta misura cautelare*, di:

- **DECRETO n. 50 del MINISTERO dell'ISTRUZIONE**, adottato in data **3 marzo 2021**, trasmesso agli Uffici scolastici territoriali in data **18 marzo 2021** e pubblicato sui siti istituzionali in data **19 marzo 2021**, avente ad oggetto: ***“Indizione della procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA triennio scolastico 2021-23”*** (di seguito ***“BANDO”***), e relativi allegati, in particolare l'annesso **ALLEGATO A - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A.**, nella parte in cui riconoscono ai candidati che hanno svolto servizio come operatori ATA presso istituti scolastici di scuola ***“paritaria”*** un punteggio ***“dimezzato”*** rispetto al servizio svolto presso istituti statali, precisamente l'Allegato A - Nota ***“F”*** della sezione ***“Avvertenze”***, l'Allegato A/1 - punto 7.2), l'Allegato A/2 - punto 5.2), l'Allegato A/3 - punto 5.2), l'Allegato A/4 - punto 5.2), l'Allegato A/5 - punto 4.2), secondo cui, con riferimento a tutti i profili professionali del personale ATA, ***“ .. Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà. ..”***;

- **NOTA n. 9256 del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, adottata in data **18 marzo 2021**, che ha trasmesso agli Uffici scolastici territoriali il D.M. n. 50/2021 con relativi allegati, **confermandone la pubblicazione in data 19 marzo 2021**, nonché impartito istruzioni sulle operazioni di aggiornamento, **nella parte in cui non ha previsto, quale indicazione vincolante agli uffici, l'attribuzione di un punteggio pieno e non dimezzato al servizio svolto presso istituti scolastici paritari come operatori ATA**;

- di ogni altro **atto presupposto**, anche **ai fini dell'opportuna disapplicazione**, in particolare di:

- **PARERE del CONSIGLIO SUPERIORE della PUBBLICA ISTRUZIONE**, reso nella seduta plenaria n. 53 del 16 febbraio 2021, e trasmesso con nota del 17 febbraio 2021, prot. n. 3358, avente ad oggetto: ***“schema di decreto del Ministro dell'Istruzione di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021-2023”***, **nella parte in cui non ha previsto alcuna modifica allo schema di decreto al fine del riconoscimento di un punteggio pieno e non dimezzato al servizio svolto come operatore ATA presso istituti scolastici di scuola paritaria**;

- **D.M. MIUR n. 640 del 30.08.2017** (recante l'aggiornamento delle Graduatorie d'Istituto di III fascia del Personale ATA del triennio 2017/2020) e relativo **Allegato A** ed annessi **Allegati A1/A2/A3/A4/A5**;

- **D.M. MIUR n. 716 del 5.09.2014** (recante integrazione delle Tabelle di valutazione dei titoli per l'inclusione nella III fascia delle Graduatorie d'istituto del personale ATA allegata al D.M. n. 430 del 13.12.2000) e relativo **Allegato A**, in particolare **Nota "F"** ed annessi **Allegati A1/A2/A3/A4/A5**;

- **DECRETO del MINISTRO della PUBBLICA ISTRUZIONE n. 430 del 13.12.2000** (Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124) e relativo **Allegato 1**, in particolare **Nota (5)** ed annesse **Tabelle A1/A2/A3/A4**;

nella parte in cui, con riferimento a tutti i profili professionali del personale ATA, hanno previsto che qualora il servizio sia stato prestato in **scuole non statali paritarie**, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà;

- di ogni altro atto eventualmente presupposto, connesso, collegato e/o conseguente, anche se ignoto, in particolare, ove occorrer possa, delle graduatorie d'istituto di III fascia del personale ATA in approvazione nella Provincia e per i profili professionali d'interesse del ricorrente;

- nonché per la **condanna in forma specifica** del Ministero dell'Istruzione e, per esso, delle relative articolazioni territoriali, **al riconoscimento, con "effetti definitivi", a favore dell'operatore ATA Ciro De Simone, del punteggio pieno e non dimezzato per il servizio svolto presso scuola paritaria, quindi nella stessa misura attribuita al servizio presso scuole statali**, ai fini delle Graduatorie d'Istituto di III Fascia del Personale ATA del triennio 2021/2023, nella Provincia e per i profili professionali d'interesse come indicati nell'apposita domanda, o, in subordine, per la condanna del Ministero al risarcimento dei danni per equivalente (**Doc. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7**).

FATTO

Con Decreto n. 50 del 3 marzo 2021, pubblicato in data 19 marzo 2021 (come espressamente indicato nella Nota ministeriale n. 9256 del 18.3.2021), il Ministero dell'Istruzione ha indetto l'aggiornamento, per il triennio 2021/2023,

delle graduatorie d'istituto di III fascia del personale ATA, da intendersi quale personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali (v. Doc. 1, 2).

Dalla III Fascia delle Graduatorie d'istituto si attinge per il conferimento delle supplenze temporanee.

Il Ministero, nel prevedere la possibilità di caricare il servizio svolto presso istituti scolastici di scuola paritaria, ha affermato l'ingiusta limitazione per cui, in tutti i profili professionali ATA, tale servizio è valutato in misura “**dimezzata**” rispetto al servizio statale.

Ciò è previsto in via generale nell'Allegato A alla Nota F della sezione “Avvertenze”, e con riguardo ai singoli profili professionali nell'Allegato A/1 - punto 7.2), nell'Allegato A/2 - punto 5.2), nell'Allegato A/3 - punto 5.2), nell'Allegato A/4 - punto 5.2), nell'Allegato A/5 - punto 4.2), ove si afferma che “ .. *Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà. ..*”, o che “ .. “ .. *Per il medesimo servizio prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio è ridotto alla metà. ..*” (v. Doc. 1, pagg. 17, 20, 23, 26, 29, 32).

Il medesimo Allegato A, nelle sue varie sezioni, riconosce al servizio statale 6 punti per ogni anno scolastico e 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico) (v. *amplius* Doc. 1, All. A).

Pertanto, il punteggio dimezzato per il servizio svolto presso scuole paritarie consiste in 3 punti per ogni anno scolastico e 0,25 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico) (v. *amplius* Doc. 1, All. A).

Orbene, il ricorrente **Ciro De Simone** ha svolto servizio in qualità di operatore ATA presso istituto di scuola paritaria (Istituto Kennedy di Cetraro – CS) negli a.s. 2019/2020 e 2020/2021 (dal 10.2.2020 al 22/26.9.2020) (**Doc. 8**).

Essendo in possesso del relativo titolo di accesso (**Doc. 9**), il ricorrente, già inserito nella III fascia delle graduatorie, ha riaggiornato il proprio inserimento

per la *Provincia di Padova* in occasione dell'aggiornamento indetto dal Bando impugnato (DM n. 50/21) per il triennio 2021/2023, presentando apposita domanda telematica tramite la piattaforma *Polis – Istanzeonline* entro il termine fissato (del 22.4.2021, prorogato al 26.4.2021) (v. Doc. 7).

Nella domanda ha, quindi, inserito e dichiarato, per i prescelti profili professionali di *Assistente Amministrativo* e *Collaboratore Scolastico*, anche il nuovo servizio maturato presso l'anzidetto istituto di scuola paritaria, compilando l'apposita sezione (v. Doc. 7, pag. 11), affinché il medesimo fosse valutato per intero e non in via dimezzata.

Al fine di manifestare ulteriore interesse al pieno riconoscimento del servizio svolto presso scuola paritaria, il ricorrente ha trasmesso apposita istanza/diffida al Ministero dell'Istruzione e alla Scuola Capofila dell'ambito provinciale d'interesse, delegata dal Bando alla gestione delle materiali operazioni di aggiornamento delle graduatorie, in cui ha intimato di procedere, in via spontanea, tramite i provvedimenti opportuni, al riconoscimento del suddetto servizio in misura corrispondente a quello svolto presso istituti statali, quindi punti 6 per singolo anno o punti 0,50 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 giorni (**Doc. 10**).

L'inosservanza e/o totale inerzia dell'Amministrazione scolastica rispetto alla predetta istanza/diffida, debitamente ricevuta, ha obbligato il ricorrente al presente ricorso.

Difatti, la lesione deriva direttamente dal Bando impugnato in via principale, posto che l'Allegato A, nelle parti menzionate, come visto, dimezza espressamente il punteggio del servizio svolto dal ricorrente presso l'istituto paritario Kennedy per i profili professionali opzionati.

Inoltre, nella domanda telematica validata, tale servizio è stato inserito, dalla piattaforma ministeriale, nella "*Tipologia del servizio*" = "*Scuole non statali paritarie, pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e convenzionate, sussidiate o sussidiarie*" (v. Doc. 7, pag. 11), pertanto, il riconoscimento del punteggio dimezzato in pregiudizio al ricorrente può ritenersi già effettivo.

La limitazione è concreta e rilevante posto che l'operatore *Ciro De Simone* subisce il grave pregiudizio di non poter aspirare ad ottenere convocazioni per supplenze da posizioni migliorative a causa del mancato riconoscimento al proprio servizio in scuola paritaria di un punteggio pieno, subendo l'ingiusta discriminazione di veder invece riconosciuto il punteggio per intero ad altri

operatori per il fatto meramente occasionale di aver svolto il servizio presso scuole statali, nonostante si tratti della medesima/identica attività.

DIRITTO

I. VIOLAZIONE ART. 1, COMMI 1 E 3, LEGGE N. 62 - 10.3.2000. VIOLAZIONE ART. 1-BIS, D.L. N. 250/2005 (CONV. CON L. N. 27/2006). VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 2, D.L. N. 255/3.7.2001 (CONV. CON L. N. 333/2001). VIOLAZIONE PRINCIPI EX. LEGGE N. 107/2015 E D.M. N. 94/2016. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PARITA' DI TRATTAMENTO E DIVIETO DI INGIUSTA DISCRIMINAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARIORDINAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA PRESSO ISTITUTI STATALI E ISTITUTI PARITARI (CON PARTICOLARE RIGUARDO AI SERVIZI PRESTATI A DECORRERE DAL 10.9.2000). ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA, ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI, MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE. DISPARITA' DI TRATTAMENTO. SVIAMENTO.

Come già riconosciuto dall'Ecc.mo TAR Lazio Roma - Sez. III-*bis*, sono numerosi i fondamenti normativi che assimilano ai fini del punteggio il servizio in scuola paritaria a quello statale, in particolare la Legge n. 62/2000, il D.L. n. 250/2005 (conv. con L. 27/2006), il D.L. n. 255/2001 (conv. con L. 333/2001).

Il **Tar Lazio Roma**, con riferimento a fattispecie assimilabile alla presente, ha di recente riconosciuto a carico del Ministero la valutazione per intero del servizio svolto presso istituti paritari **ai fini delle graduatorie per le supplenze del personale ATA**, con la **Sentenza n. 621 del 15 gennaio 2021**, che segue la favorevole **Sentenza n. 2204 del 18 febbraio 2019** (v. **Doc. 11, 12**).

Può, quindi, ritenersi equivalente, per il personale ATA, il servizio in scuola paritaria a quello statale per il punteggio ai fini delle graduatorie, tanto più in relazione alle presenti graduatorie d'istituto di III fascia che sono strumentali al conferimento di mere supplenze temporanee (e giammai all'assunzione di ruolo).

Più nello specifico, il TAR, previa conferma della propria giurisdizione e competenza, ha accolto la domanda in fattispecie sovrapponibile alla presente, riguardante il riconoscimento del punteggio per intero al servizio svolto presso istituti paritari **ai fini di graduatorie per le supplenze riservate al Personale ATA**, con accoglimento anche della preliminare domanda cautelare, espressamente formulata per la declaratoria del punteggio pieno al pari del servizio statale (v. **Ordinanza n. 4213 – 20.6.2019**, v. **Doc. 13**).

In ottemperanza a tale ordinanza, l'Amministrazione scolastica ebbe anche ad adeguarsi in tempi immediati, attribuendo nella graduatoria d'interesse dei ricorrenti il pieno punteggio commisurato a quello statale, come confermato nella sentenza conclusiva citata (v. Doc. 11).

Ciò premesso e chiarito, le argomentazioni favorevoli sono espressive del principio generale di pari/ordinazione dei servizi resi in scuole statali ed in scuole paritarie a decorrere dal 10.9.2000 (come condiviso dal TAR nelle citate sentenze n. 621/2021 e n. 2204/2019, v. Docc. 11, 12).

Difatti, l'art. 1, c. 1 e 3, L. n. 62 - 10.3.2000, dispone che *“1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.”*. Prosegue il comma 3: *“Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico - didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap (..)”*.

Il D.L. n. 250/2005, convertito con L. n. 27/2006, ha poi sostituito le categorie di scuola pareggiata e di scuola legalmente riconosciuta con l'unica categoria della scuola paritaria, riconducendo, così, le diverse tipologie di scuole non statali previste dal D. Lgs. n. 297/1994 a due sole categorie: scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie.

Infatti, l'art. 1 bis del D.L. 250/2005 ha stabilito che *“le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 e di scuole non paritarie”*.

In armonia col delineato sistema equiparativo, il D.L. n. 255 del 3.7.2001, convertito con L. n. 333/2001, ha stabilito l'equiparazione nella valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie e nelle scuole statali nei seguenti termini: *“I servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”*.

Anche il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 1102/2002, ha affermato che “*la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici (...)*”.

Pertanto, i provvedimenti impugnati appaiono illegittimi nella parte in cui attribuiscono al servizio prestato presso scuole paritarie un punteggio pari alla metà di quello attribuito allo stesso servizio prestato in scuole statali, per violazione della L. n. 62 del 2000, della L. n. 107 del 2015, del DM n. 94 del 2016, e per l'inosservanza dei principi di parità di trattamento e divieto di ingiusta discriminazione (v. Doc. 11, 12, 13).

Con ulteriore precedente favorevole della medesima Sezione *III-bis* del Tar Lazio Roma, si è previsto che la sottrazione e/o il mancato riconoscimento del punteggio per il servizio prestato in istituti scolastici paritari appaia in linea generale illegittima, poiché configgente col principio di pari/ordinazione dell'attività svolta presso istituti statali e istituti paritari sancito dal (sopra riportato) art. 2, c. 2, D.L. 3 luglio 2001, n. 255 (conv. con L. n. 333/2001) (in tal senso, **Sentenza Tar Lazio Roma n. 8415 del 25.7.2018**, v. **Doc. 14**).

Pertanto, in base a tali argomentazioni applicabili al presente caso, si chiede l'annullamento degli atti impugnati, apparendo essi in evidente contrasto al pacifico principio di equiparazione tra le scuole paritarie e quelle statali.

Si precisa che i sopra citati provvedimenti del Tar Lazio Roma non sono stati appellati e, comunque, non riformati da alcuna decisione d'appello.

Si aggiunge che, come avvenuto nei casi dei precedenti citati, l'impugnativa è stata estesa agli atti presupposti negativi, ai fini dell'ulteriore annullamento e/o disapplicazione, in quanto richiamati nelle premesse del DM n. 50/2021 a giustificazione della limitazione oggetto di censura, in particolare il **D.M. MIUR n. 640 del 30.08.2017** (recante l'aggiornamento delle Graduatorie d'Istituto di III fascia del Personale ATA nel triennio 2017/2020) e relativo **Allegato A** ed annessi **Allegati A1/A2/A3/A4/A5**, il **D.M. MIUR n. 716 del 5.09.2014** (recante l'integrazione delle Tabelle di valutazione dei titoli per l'inclusione nella III fascia delle Graduatorie d'istituto del personale ATA allegata al D.M. n. 430 del 13.12.2000) e relativo **Allegato A**, in particolare **Nota “F”** ed annessi **Allegati A1/A2/A3/A4/A5**, il **DECRETO del MINISTRO della PUBBLICA ISTRUZIONE n. 430 del 13.12.2000** (Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124) e relativo **Allegato 1**, in particolare **Nota (5)** ed annesse **Tabelle A1/A2/A3/A4**, nelle parti

in cui, con riferimento a tutti i profili professionali del personale ATA, hanno previsto che qualora il servizio sia stato prestato in **scuole non statali paritarie**, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, **il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà** (v. Docc. 4, 5, 6).

Ovviamente si sottolinea che, al fine di prevenire qualsiasi astratta ipotesi di tardività e/o improcedibilità, l'interesse processuale del ricorrente è maturato solo in occasione del DM n. 50/2021, avendo egli svolto il servizio presso la scuola paritaria Kennedy di Cetraro (CS) (oggetto del richiesto riconoscimento per intero) solo nei recenti a.s. 2019/2020 e 2020/2021, risultando quindi il DM n. 50/2021 il primo atto lesivo impugnabile.

Pertanto, si giustifica l'attuale impugnativa, quali meri atti presupposti, degli ulteriori atti negativi suddetti, esplicativi della limitazione oggetto di censura, ai fini dell'ulteriore annullamento e/o dell'opportuna disapplicazione (come già disposto analogamente dal Tar nei casi dei precedenti sopra citati).

Si insiste, quindi, per l'accoglimento del presente motivo di ricorso.

CONDANNA IN FORMA SPECIFICA

O, IN SUBORDINE,

RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE

Si chiede, anche in forma di risarcimento "*in forma specifica*", di confermare, nel merito, la valutazione per intero del servizio presso scuola paritaria, con effetti "definitivi", ordinando al Ministero il definitivo riconoscimento di tale previsione.

In via subordinata, si chiede di condannare il Ministero a risarcire il danno **per equivalente**, anche come *perdita di chance*, a causa della colpevole ed ingiustificata preclusione (o ritardo) nel riconoscimento oggetto di censura.

La grave superficialità nel violare fondamentali principi dell'agire amministrativo, come l'imparzialità, il buon andamento, il giusto procedimento, non osservando precedenti giurisprudenziali in materia, e pregiudicando il ricorrente che pur essendo *ab origine* in possesso di servizio idoneo non potrebbe ai sensi del Bando aspirare al pieno punteggio, comprova la sussistenza dell'elemento soggettivo, oltre che dell'elemento oggettivo, della fattispecie lesiva suscettibile di risarcimento, non essendovi dubbi sul nesso causale essendo riconducibili le contestate condotte e/o omissioni esclusivamente al Ministero.

DOMANDA CAUTELARE

EX. ART. 55 C.P.A.

Dal contenuto del motivo esposto si evidenzia la sussistenza del *fumus*.

Il *periculum* è in *re ipsa* avendo il Bando immediata e diretta efficacia lesiva, arrecando al ricorrente il pregiudizio del riconoscimento in forma solo dimezzata del punteggio, posto che l'Allegato A, nelle parti menzionate, come visto, dimezza espressamente il punteggio del servizio svolto dal ricorrente presso l'istituto paritario Kennedy per i profili professionali opzionati.

La diretta/effettiva lesività è confermata dalla domanda telematica validata, in cui il servizio è stato inserito, dalla piattaforma ministeriale, nella tipologia "*Scuole non statali paritarie, pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e convenzionate, sussidiate o sussidiarie*" (v. Doc. 7, pag. 11), pertanto il riconoscimento del punteggio dimezzato appare inevitabile ed imminente.

Il pregiudizio è rilevante posto che l'operatore *Ciro De Simone* non può aspirare ad ottenere convocazioni per supplenze dalle graduatorie *de quo* da posizioni migliorative a causa del mancato riconoscimento per intero del proprio servizio in scuola paritaria, subendo l'ulteriore discriminazione di veder invece riconosciuto il punteggio per intero ad altri operatori per il fatto meramente occasionale che essi lo abbiano svolto presso scuole statali, pur trattandosi "*sostanzialmente*" di un identico servizio.

Orbene, nel caso della richiamata Ordinanza Tar n. 4213/2019, la domanda per la declaratoria, già in via cautelare, del pieno punteggio del servizio svolto in scuola paritaria, ai fini delle graduatorie per le supplenze, ha trovato accoglimento, registrandosi l'immediata esecuzione da parte dell'Amministrazione scolastica nell'approvare le graduatorie d'interesse dei ricorrenti con l'attribuzione del punteggio per intero al servizio svolto presso istituti paritari (v. Doc. 11, 13).

Pertanto, si formula una medesima domanda cautelare nell'interesse del ricorrente *Ciro De Simone*, chiedendosi al TAR che, previa sospensione degli atti impugnati, il Ministero, tramite le competenti articolazioni territoriali, sia tenuto a valutare per intero il servizio svolto dal ricorrente presso scuola paritaria ai fini delle graduatorie d'istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2021/2023, nella Provincia e per i profili professionali d'interesse come indicati nella domanda validata, con riserva di successiva/definitiva conferma nel merito.

Sull'ulteriore necessità della misura cautelare, giova evidenziare che è rimasta del tutto silente l'Amministrazione scolastica rispetto all'istanza/diffida trasmessa dal ricorrente al Ministero ed alla Scuola Capofila, ossia l'istituto scolastico preposto alle materiali operazioni di aggiornamento delle graduatorie. Senza il provvedimento cautelare in questione il ricorrente vedrebbe irrimediabilmente pregiudicata e diminuita la sua posizione in graduatoria, perdendo in modo significativo la possibilità di concorrere utilmente all'ottenimento d'incarichi di supplenza, strumentali alle proprie fondamentali esigenze di sostentamento.

SULLA NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI
ISTANZA ex. artt. 41, c. 4, e 49, c. 3, C.P.A.

A fronte dell'impugnativa del Bando non è dato configurarsi alcun controinteressato.

Tuttavia, per osservanza formale della regola processuale, si notifica il ricorso ad un candidato che ha presentato domanda nella medesima Provincia e per i medesimi profili professionali del ricorrente.

In via ulteriore, conformemente a pacifica giurisprudenza, trattandosi di fattispecie in cui è ampio e di non agevole individuazione il novero dei controinteressati, qualora l'Ill.mo TAR ritenesse necessaria la notifica agli stessi, si formula sin d'ora istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito *web* dell'intimata Amministrazione, essendo onere dell'Amministrazione collaborare in tali complessi casi alla loro individuazione.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma:

- **In via cautelare**: sospendere gli atti impugnati e dichiarare il Ministero dell'Istruzione e, per esso, le relative articolazioni territoriali, tenuti a valutare il servizio svolto dal ricorrente presso scuola paritaria in misura piena ed equivalente al servizio statale, ai fini delle graduatorie d'istituto di III fascia del personale ATA del triennio 2021/2023, nella Provincia e profili professionali d'interesse come dichiarati in domanda, con riserva di successiva conferma nella fase di merito;
- **Nel Merito**: annullare, *in parte qua*, gli atti impugnati e condannare in forma specifica il Ministero dell'Istruzione e, per esso, le relative articolazioni

territoriali, a disporre il riconoscimento per intero del servizio svolto dal ricorrente presso scuola paritaria con effetti “*definitivi*”, nelle graduatorie d’istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2021/2023, nella Provincia e profili professionali d’interesse come dichiarati in domanda, o, in subordine, al risarcimento dei danni per equivalente.

Si offrono in comunicazione i documenti come elencati nel ricorso.

Ai fini del versamento del contributo unificato, la presente controversia verte in materia di pubblico impiego e risulta esente dal versamento del contributo unificato nella misura di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 1-*bis*, DPR n. 115/2002, in quanto nell’anno fiscale precedente a quello di instaurazione del presente giudizio il ricorrente non ha conseguito un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione presentata, superiore al triplo dell’importo previsto dall’art. 76, DPR 115/2002 (€ 35.240,04), con riferimento al suo intero nucleo familiare, come da dichiarazione sostitutiva sottoscritta che si allega.

Con osservanza.

Roma, 4 maggio 2021

Avv. Giuseppe Buonanno